

COMUNE DI BREMBATE
(PROVINCIA DI BERGAMO)

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'AREA ATTREZZATA
PER LA SGAMBATURA
DEI CANI

Regolamento per la sgambatura dei cani

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione delle aree di sgambatura per cani, in condizioni di sicurezza per gli esseri umani e per gli animali.

Art. 2 - Definizioni

1. Area di sgambatura per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “Area di sgambatura per cani”, ove è consentito l’accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola purché sotto la vigilanza attiva dei loro possessori/accompagnatori e con il rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento. L’area è da considerarsi area di servizio dedicata esclusivamente alla sgambatura dei cani al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità del servizio.

2. Possessore/accompagnatore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani in un’area di sgambatura per cani e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

Art. 3 - Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambatura per cani e ai fruitori delle medesime.

Art. 4 - Oneri e obblighi dei fruitori dell’area

1. I possessori/accompagnatori, di età non inferiore ai 12 anni, possono lasciare liberi i propri cani, iscritti all’anagrafe canina, sotto la loro custodia, nell’area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo; ferme restando, in ogni caso, le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia a tutela dell’incolumità pubblica.

2. I possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e trattenere i loro animali, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l’opportunità, a tutela dell’incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell’area.

3. Per motivi di sicurezza, l’accesso all’area in parola è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori e ai loro cani.

4. Su tutta l’area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia).

5. Gli utilizzatori dell’area devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.

6. L’accesso contemporaneo all’area è consentito a un massimo di n. 10 cani.

7. E’ vietato l’accesso a cani femmina nel periodo del “calore”.

8. E’ vietato somministrare cibo ai cani all’interno dell’area.

9. A garanzia dell’igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani di:

a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;

b) raccogliere le eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell’area.

10. I proprietari/detentori hanno l’obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all’interno delle aree di sgambatura e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità.

Ai proprietari/detentori, di cani è fatto obbligo, entrando ed uscendo dalle aree di sgambatura, di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, i cancelli sia esterni che interni.

11. Ai proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo avere con se un documento attestante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina ed esibirlo a richiesta dell'Autorità competente.

12. I proprietari/detentori devono vigilare costantemente sui rispettivi cani in modo da intervenire in qualsiasi momento riguardo a comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone o cose.

Il proprietario detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

Art. 5 - Oneri e obblighi del Comune

Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'area, alla sua disinfestazione e disinfezione.

Art. 6 - Apertura dell'area

L'area attrezzata è aperta dal 1 aprile al 31 ottobre dalle ore 7.00 alle ore 21.00 e dal 1 novembre al 31 marzo dalle ore 7.00 alle ore 18.00.

Art. 7 - Attività di vigilanza

La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area viene svolta dagli agenti e ufficiali di Polizia locale, dalle altre Forze di Polizia e dall'ASL di competenza.

Art. 8 - Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente da altre normative legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione del Consiglio Comunale.